

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena | Membro designato dalla Banca d'Italia
(Estensore) |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e
nominato in via provvisoria quale supplente
del componente effettivo designato dal
C.N.C.U. |

nella seduta del 18 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente in data 2.12.2008 si era recato presso la filiale della Banca per disporre l'accensione di un conto corrente e di un deposito titoli cointestati a lui e ad altra persona, già correntista della stessa Banca.

In data 16.12.2008 la Signora cointestataria aveva disposto che si trasferisse su tale conto corrente cointestato l'importo di € 28.000,00 prelevato dal conto corrente a lei sola intestato, del quale non azzerava il saldo e del quale non richiedeva né preavvisava l'estinzione. L'operazione è stata eseguita dalla Banca, che ha fornito la relativa documentazione.

La Signora è deceduta il 29.12.2009 ed il ricorrente, per il tramite di un procuratore volontario, ha reclamato in data 12 febbraio e 3 marzo 2009 il mancato trasferimento di titoli di proprietà della *de cuius* sul deposito titoli a loro cointestato; in particolare, il ricorrente afferma che tale disposizione era stata data ad una dipendente della Banca, che non avrebbe provveduto ad eseguire l'operazione con la necessaria tempestività e diligenza. La Banca, in data 19.3.2009, fornisce riscontro al ricorrente negando l'esistenza di tale disposizione.

In data 20.8.2009 alla Banca è pervenuta un'ulteriore lettera del procuratore volontario del ricorrente, che - pur dichiarandosi in tale sede congiuntamente incaricato dai diversi soggetti interessati alla successione della Signora, peraltro senza documentarne il mandato - riproponeva le specifiche richieste già formulate nell'interesse del solo ricorrente. In particolare, in quella sede veniva lamentato il danno subito dal ricorrente a



seguito del mancato trasferimento dei titoli sul conto di deposito cointestato. Ciò ha comportato che, al 29.12.2008 (data del decesso della correntista), l'intero deposito titoli risultasse di proprietà unicamente della *de cuius* facendo integralmente parte dell'asse ereditario; le disposizioni testamentarie della *de cuius* prevedono che il 30% del ricavato dalla vendita dei titoli, al netto delle spese per esequie e cremazione, venga ripartito tra tre eredi, uno dei quali è il ricorrente.

La Banca, in data 21.8.2009, forniva riscontro al procuratore informandolo della disponibilità della documentazione richiesta presso l'esecutore testamentario o presso il Notaio incaricato, ai quali erano stati tempestivamente inviati.

Non ritenendosi soddisfatto delle risposte fornite dalla Banca, a dicembre 2009 l'interessato ha presentato ricorso all'ABF, chiedendo il parere circa l'operato dell'Istituto, al fine di accertare i propri diritti ed i danni patiti.

DIRITTO

Il Collegio deve innanzitutto ribadire la propria competenza sul ricorso in oggetto, sulla base di due ordini di considerazioni:

1. il contratto di deposito titoli in amministrazione rientra tra i contratti bancari e il servizio di custodia e amministrazione è assoggettato alle Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari della Banca d'Italia;
2. il ricorso è volto ad ottenere l'accertamento del comportamento tenuto dall'intermediario. Esso pertanto rientra pienamente nella competenza dell'ABF, dato che le Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.2009 (e successivo aggiornamento del 15.2.2010) prevedono che all'ABF possano essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono; in altri termini, il limite del valore pari a 100.000 euro è previsto solo se la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro.

Con specifico riferimento all'oggetto del ricorso, il Collegio, partendo dai fatti descritti e dall'esame della documentazione fornita (tra cui le disposizioni testamentarie della Signora cointestataria del conto corrente), constata che il ricorrente non ha fornito alcuna documentazione relativa alla disposizione di trasferimento titoli, di cui lamenta la mancata esecuzione da parte della Banca.

La Banca, per parte sua, ha risposto in modo tempestivo e puntuale alle richieste informative inoltrate dal ricorrente, anche per il tramite del suo procuratore, nonché dall'esecutore testamentario e dal Notaio incaricato.

P. Q. M.

Il Collegio dichiara la propria competenza e non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO